

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS art.12 D. Lgs.152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010. Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 in località San Carlo - Comune di Terni**

Relazione istruttoria

**Premessa**

Il Comune di Terni, con nota prot. n° 0017276 del 25.01.2024, ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, relativamente alla variante al PRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010, per la trasformazione di zona urbanistica di PRG da zona R(R) - riqualificazione paesaggistica ed ambientale ( art.96 NTA), a zona D2F- industria artigianato e commercio (art.80 NTA), in località San Carlo - Strada di Camminata, per la realizzazione di un capannone ad uso magazzino e servizi a favore dell'impresa " Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo".

**Descrizione**

La proposta di variante parziale al PRG parte Strutturale e parte Operativa è finalizzata alla realizzazione di un capannone destinato ad ospitare magazzini e servizi dell'impresa Piconi, in Località San Carlo, nel Comune di Terni. La Ditta ha contestualmente in corso una trattativa con il Comune per l'adiacente area PAIP per la realizzazione di un capannone artigianale che risulta comunque insufficiente alle necessità dell'impresa (rimessa di attrezzature per trasporti e movimenti terre e manutenzione degli stessi).

La proposta progettuale è quindi finalizzata all'ampliamento degli "spazi logistici già nella propria disponibilità"; inoltre comprende la realizzazione di "infrastrutture pubbliche su area di proprietà comunale", conformemente alle necessità che il Comune ritenga maggiormente utili per la collettività.

L'area interessata dall'intervento in Variante è attualmente classificata nel PRG parte Strutturale come zona EA "*Zone di salvaguardia e recupero ambientale di San Carlo e Prisciano*", la variante propone la classificazione in zona D "*Zona per l'industria, l'artigianato ed il commercio*" in ampliamento alla zona adiacente con la medesima destinazione.

Nel PRG parte Operativa l'area è attualmente classificata a zona R(R) "*Zone di riqualificazione paesaggistica ed ambientale di San Carlo e Prisciano*", la variante propone la classificazione in "*Zona D per l'industria, l'artigianato ed il commercio (D2F)*".

L'area complessiva interessata dalla variante è pari a mq 6.500, il lotto individuato per l'edificazione del capannone è pari a mq. 6.119.

È prevista la realizzazione di un capannone per magazzini e servizi all'impresa con un ingombro massimo di 50.30x47.90 mt, per una superficie coperta pari a mq. 2.050. L'altezza in gronda sarà pari a mt 9.00.

L'accesso al lotto è previsto da un ingresso privato da Via Alberto Guidi.

Le superfici esterne, sono destinate a parcheggio pertinenziale, parcheggio pubblico e verde di standard, nonché ai necessari spazi per la movimentazione dei mezzi.

Per quanto dichiarato nella "Relazione dimostrativa dell'interesse pubblico generale", il Comune è ricorso alla procedura SUAPE in quanto, di fatto, non esistono aree disponibili nella zona e trattasi di una necessità di ampliamento di un'attività esistente non delocalizzabile.

### **Iter istruttorio**

Con nota prot. n. 0019533 del 30.01.2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali, al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la variante al PRG PS e PRG PO, per la trasformazione dell'area da zona di salvaguardia nonché di riqualificazione paesaggistica e ambientale in una zona per l'industria artigianato ed il commercio.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

#### **Regione Umbria**

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

#### **Altri Enti**

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Terni.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 2
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

#### **Si riportano di seguito i pareri acquisiti:**

##### **Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.**

Prot.n. 0027441 del 07.02.2024.

*“Con riferimento alla procedura in oggetto, nota acquisita con PEC al protocollo regionale n. 19533 del 30.01.2024, si comunica che, dall'esame della documentazione consultata sul link reso disponibile, ai fini del parere di competenza, risulta necessario chiarire quanto di seguito riportato.*

*Richiesta Sezione urbanistica.*

*“Dagli atti e dagli elaborati descrittivi l'area oggetto della richiesta è individuata nella mappa catastale al F. 90 particelle 1327-1335 – 1380 – 1381 per un'area di circa mq 6.544,85.*

*Lo stralcio del PRG in Variante riporta la campitura dell'area modificata.*

*Nelle tavole di progetto è indicato un diverso limite di proprietà di intervento per mq 6.119. Si richiede, pertanto, una precisazione in merito e di indicare l'esatta delimitazione dell'area dell'intervento.*

*Richiesta integrazioni per gli aspetti paesaggistici*

*Dalla Relazione Paesaggistica si evince che l'intervento proposto in Variante è classificato attualmente dallo strumento urbanistico vigente in Zone R di riqualificazione paesaggistica e ambientale, è localizzato in zona Strada di Camminata, connotata dalla presenza significativa di uliveti e vegetazione ripariale, e interessa una porzione di terreno posta in posizione sub-collinare a nord-est della fascia insediativa consolidata individuata catastalmente al Foglio 90 Particelle 1335 e 1379/p. La variante è finalizzata alla trasformazione del lotto di terreno in zona D2F ossia Zone D per l'industria, l'artigianato ed il commercio, ai fini della realizzazione di un edificio a destinazione produttiva.*

*Poiché si dichiara che quota parte dell'ambito ricompreso nella variante oggetto di trasformazione, ricade all'interno dell'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. n. 42/2004, si chiede di indicare la presenza arborea (oliveti) riferita allo stato attuale ai fini dell'applicazione del 94 della LR.n.1 /2015, in quanto gli oliveti sono elementi identitari del territorio umbro.”*

#### **Provincia di Terni.**

Prot. n. 0038416 del 21.02.2024:

*“Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 30.01.2024 ns. prot. n. 1490; presa visione della documentazione consultabile al link della Regione Umbria:*

<https://drive.google.com/drive/folders/1reBzB-TYqh-K6Aau4hyojDXZAreOckbi?usp=sharing>, relativa ad una variante per il progetto di un capannone destinato ad ospitare magazzini e servizi all'impresa del proprietario.

Si fa presente che l'intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 1Ca "Colline di Montefranco, Torre Orsina e Collestatte", in un'area interessata parzialmente dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004;

per quanto attiene agli aspetti paesaggistici del PTCP di cui al punto 2 lett. G) comma 3 della D.G.R. 598/2015, come modificata dalla D.G.R. 1311/2015, si evidenzia quanto segue:

- Attenersi alle indicazioni previste dall'art.94 della L.R. 1/2015 in merito agli indirizzi di tutela degli oliveti;

- Per i nuovi interventi edilizi si suggerisce l'impiego delle tecniche di bioarchitettura secondo le indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 "Bioedilizia" del PTCP;

- Garantire un adeguato mantenimento della permeabilità del suolo nel rispetto dei contenuti del Quaderno tecnico n. 1 "Permeabilità dei suoli" del PTCP;

- Per le sistemazioni a verde e per le nuove piantumazioni fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio e all'art. 121 delle Norme di attuazione del PTCP".

**Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica.** Prot. n. 0025886 del 06.02.2024. "Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

#### **Sezione geologia**

L'intervento prevede la realizzazione di un edificio a scopo produttivo in un lotto di terreno con debole pendenza (circa 5°) e superficie di 6.500 mq., da trasformare urbanisticamente in zona D. L'area è posta in loc. Camminata del Comune di Terni alla quota altimetrica di 172,0 m. s.l.m. di un blando rilievo collinare.

Il progetto si è avvalso della documentazione di indagini geognostiche e geofisiche pregresse che sono state eseguite nei lotti vicini.

Nel merito della zona d'intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 347/010:

- Le Banche dati geologiche regionali;
- La Banca dati della pericolosità sismica locale;
- La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale;

Inoltre sono state viste:

- Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;
- La Tavola n. 14 del Piano di Tutela delle acque "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".
- Gli studi di Microzonazione sismica del Comune di Terni (liv. 3)

Dai dati disponibili si evince la presenza di depositi del sub Sintema di Vepri/Cesi contraddistinto da materiali prevalentemente ghiaiosi in quanto appartenenti ad antichi conoidi.

Non sono segnalate situazioni di pericolosità geologica da frana. L'intervento non ricade in zone di salvaguardia delle captazioni idriche. La banca dati segnala la presenza di falde acquifere con profondità intorno ai 15,0 m. dal p.c.

Si ritiene che la Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 in località San Carlo- Comune di Terni, non necessiti di essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità a VAS.

#### **Sezione Pianificazione dell'Assetto idraulico**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, dall'analisi della documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto le aree oggetto di variante risultano essere ubicate al di fuori delle aree perimetrate per pericolosità e rischio idraulico dal vigente P.A.I. Rif Tav\_PB96 con riferimento al Torrente Serra, e non risulta inoltre necessario il nulla osta ai sensi del RD 523/1904 e pertanto approfondimenti sotto l'aspetto idraulico in quanto non vi sono previsioni che possano costituire interferenza con corsi d'acqua demaniali.

Si ritiene pertanto che non sia necessario sottoporre la proposta di Variante al PRG del Comune di Terni a VAS".

## **ARPA**

Prot. n. 0031512 del 13.02.2024.

*“Con riferimento al procedimento in oggetto, acquisito internamente con Prot. n. 1957 del 30-01-2024, valutata la documentazione presentata, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”.*

### **Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria**

Prot.n.0042786 del 28.02.2024:

*“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n.19533-2024, ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 non si evincono criticità alla variante al PRG”.*

## **AFOR.**

Prot. n. 0045684 del 04.03.2024.

*“Premesso che:*

*- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”;*

*- con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle risorse naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.*

*Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:*

*-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:*

*- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente all'indirizzo fornito nella nota della Regione Umbria avente prot. n. 2024-0019533 del 30/01/2024 e recepita al prot. n. 5090/2024 del 31/01/2024:*

*Il processo di assoggettabilità a VAS riguarda la Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 in località San Carlo -Comune di Terni;*

*Considerato che:*

*1. l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.*

*Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,*

*Si propone: di non rilasciare il parere, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.*

*L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali”, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di parere contenuti nella su riporta istruttoria,*

**COMUNICA:**

*di non rilasciare il parere perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.*

### **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**

Prot.n.0064921 del 28.03.2024.

*Con riferimento alla nota pervenuta prot. 19533 del 30.01.2024, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS l'intervento in oggetto e alla successiva trasmissione di integrazioni, acquisite al prot. 5635 del 27/03/2024;*

*Esaminata la documentazione trasmessa;*

Considerato che l'intervento riguarda la variante urbanistica per la modifica da zona R "di riqualificazione paesaggistica e ambientale" a zona D2F "Industria, artigianato e commercio" finalizzata alla realizzazione di un edificio a destinazione produttiva;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

Visto il PTCP della Provincia di Terni approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 150 del 14 settembre 2000 e succedute modifiche approvate con DCP n. 133 del 2 agosto 2004;

Rilevato che, in relazione ai suddetti strumenti di Pianificazione, l'area oggetto di intervento risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.ei.;

Verificato che la variante proposta, tenuto conto dei valori riconosciuti al vincolo e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzarsi, comporta un'alterazione non sostanziale dei caratteri paesaggistici dell'area che può essere, inoltre, in fase di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 146, attenuata attraverso adeguate opere di mitigazione, per cui la variante non si pone in contrasto con l'ambito tutelato;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, non ritiene necessario che la variante in esame debba approfondire la verifica dell'effettiva compatibilità tra le previsioni progettuali e i principi di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e. i. il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti".

**PRESO ATTO** della richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Urbanistica, il Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, con nota n.0029348 del 09.02.2024, ha chiesto al Comune di Terni la documentazione integrativa richiesta e necessaria al fine di rendere il parere di competenza.

**VISTA** la nota, prot. n.0062408 con 26.03.2024 la quale il Comune di Terni ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta.

**VISTO** che a seguito delle integrazioni inviate l'autorità competente con nota n.0063312 del 26.03.2024 ha trasmesso ai soggetti competenti per esprimere le integrazioni prodotte.

Visto il seguente parere pervenuto:

**Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio**

Prot.n.0070316 del 05.04.2024

"Vista la nota regionale prot. n. 19533 del 30.01.2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione consultata sul link di riferimento indicato nella nota di richiesta di parere sopra richiamata, nonché nella documentazione acquisita con prot. n. 63312 del 26.03.2024, a seguito della richiesta di integrazioni del Servizio scrivente con prot. n. 27441 del 07.02.2024;

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale".

**Parere della sezione urbanistica**

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la proposta di variante parziale al PRG parte Strutturale e parte Operativa finalizzata alla realizzazione di un capannone destinato ad ospitare magazzini e servizi dell'impresa Piconi, in Località San Carlo, nel Comune di Terni. La proposta è avanzata ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 11 della L.R. 1/2015. La Ditta ha contestualmente in corso una trattativa con il Comune per l'adiacente area PAIP per la realizzazione di un capannone artigianale che risulta comunque insufficiente alle necessità dell'impresa (rimessa di attrezzature per trasporti e movimenti terre e manutenzione degli stessi).

La proposta progettuale è quindi finalizzata all'ampliamento degli "spazi logistici già nella propria disponibilità"; inoltre comprende la realizzazione di "infrastrutture pubbliche su area di proprietà

comunale”, conformemente alle necessità che il Comune ritenga maggiormente utili per la collettività.

L'area interessata dall'intervento in Variante è attualmente classificata nel PRG parte Strutturale come zona EA “Zone di salvaguardia e recupero ambientale di San Carlo e Prisciano”, la variante propone la classificazione in zona D “Zona per l'industria, l'artigianato ed il commercio” in ampliamento alla zona adiacente con la medesima destinazione.

Nel PRG parte Operativa l'area è attualmente classificata a zona R(R) “Zone di riqualificazione paesaggistica ed ambientale di San Carlo e Prisciano”, la variante propone la classificazione in “Zona D per l'industria, l'artigianato ed il commercio (D2F)”.

L'area, in adiacenza ad una zona industriale esistente, è interessata in parte dal vincolo ambientale relativo alla fascia di rispetto di 150 metri dal torrente parallelo alla strada di Prisciano.

L'area complessiva interessata dalla variante è pari a mq 6.500, il lotto individuato per l'edificazione del capannone è pari a mq. 6.119.

È prevista la realizzazione di un capannone per magazzini e servizi all'impresa con un ingombro massimo di 50.30x47.90 mt, per una superficie coperta pari a mq. 2.050. L'altezza in gronda sarà pari a mt 9.00.

L'accesso al lotto è previsto da un ingresso privato da Via Alberto Guidi.

Le superfici esterne, per quanto dichiarato, sono destinate a parcheggio pertinenziale, parcheggio pubblico e verde di standard, nonché ai necessari spazi per la movimentazione dei mezzi.

Per quanto dichiarato nella “Relazione dimostrativa dell'interesse pubblico generale”, il Comune è ricorso alla procedura SUAPE in quanto, di fatto, non esistono aree disponibili nella zona e trattasi di una necessità di ampliamento di un'attività esistente non delocalizzabile.

Per tutto quanto sopra esposto, la scrivente Sezione, non rileva elementi di criticità della proposta avanzata nel rispetto di quanto indicato:

Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015.

Si prescrive il rispetto dell'art. 108 della L.R. 1/2015 in quanto l'area è interessata in parte dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Si ricorda che in base alla procedura prevista dall'art. 32, comma 6 della L.R. 1/2015 è la proposta progettuale d'intervento che costituisce variante al PRG-PS e PRG-PO, pertanto in tali strumenti urbanistici, per tale area, dovrà essere fatto specifico riferimento alla procedura attivata, sia nella cartografia che nelle NTA.

Ai fini del procedimento di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, si fa presente che il Comune, con specifico riferimento all'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, dovrà acquisire quanto di seguito specificato:

- il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per il parere di competenza per quanto previsto dall'art. 28, comma 10, della L.R. 1/2015;

- Il parere di cui all'articolo 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché il parere in materia idraulica e idrogeologica, di cui all'art. 28, comma 10, l.r.1/2015.

- Il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, l.r.1/2015.

- Il parere del PTCP della provincia di Terni.

Il Comune dovrà, inoltre, produrre la dichiarazione ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 circa l'insufficienza o l'inadeguatezza delle aree previste dal PRG vigente rispetto alle esigenze localizzative del procedimento in corso.”

#### **Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale**

La proposta di Variante parziale ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 11 della l.r. n. 11/2015, al PRG parte strutturale e operativa del Comune di Terni riguarda la trasformazione di un terreno (particelle 1393/p - 1380 – 1981 – 1379 - 1335 del foglio 90 del comune di Terni) attualmente classificato nel PRG parte strutturale come zona EA (Zone di salvaguardia e recupero ambientale) e nel PRG PO come zona R(R), in una zona D (Produttiva e artigianale) nel PRG PS e in una zona D2F (Zona D per l'industria, l'artigianato ed il commercio) nel PRG PO, ubicato in Strada di Camminata, in adiacenza della zona industriale e artigianale di San Carlo a Prisciano nella Frazione di Rocca San Zenone.

Poiché si dichiara nella documentazione presentata, ossia dal Rapporto Ambientale che quota parte dell'ambito ricompreso nella variante oggetto di trasformazione, ricade all'interno dell'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. n. 42/2004, si chiedeva di indicare la presenza

*arborea (oliveti) riferita allo stato attuale ai fini dell'applicazione del 94 della LR.n.1 del 2015, in quanto gli oliveti sono considerati elementi identitari del territorio umbro.*

*Preso atto che a seguito della richiesta d'integrazioni formulata dallo scrivente Ufficio è stata allegata una documentazione fotografica dell'area con la vegetazione presente nell'area oggetto d'intervento.*

*Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistico ambientale, dal momento che si prevede la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva monopiano, posizionato in adiacenza e parzialmente interferente con la fascia di 150 metri dal fosso di Camminata si chiede per le fasi successive dell'intervento laddove possibile di limitare al massimo le interferenze con l'area sottoposta a tutela paesaggistica, contenere al massimo gli scavi e rinterrati al fine di preservare la morfologia del suolo, avendo avuto contezza della compagine vegetazionale presente nell'area favorire la presenza arborea e arbustiva di tipo autoctono anche a vantaggio dell'ombreggiamento delle aree di sosta e nella sistemazione delle aree esterne adoperare pavimentazioni di tipo drenante.*

*Per favorire l'inserimento paesaggistico del nuovo manufatto, adottare materiali e colorazioni in armonia con il contesto paesaggistico circostante. Poiché si dichiara che l'immobile sarà caratterizzato dall'uso intensivo delle energie rinnovabili, perché la copertura in piano sarà utilizzata per l'installazione di pannelli fotovoltaici in grado di assicurare una potenza installata di almeno 15 kw, si chiede di prevedere che gli stessi siano architettonicamente integrati”.*

## **CONCLUSIONI ISTRUTTORIE**

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, non si ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante presentata in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi nel territorio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - natura transfrontaliera degli impatti;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
  - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
  - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023 soprattutto in relazione all'obiettivo n. 15 sul contenimento del consumo di suolo

Inoltre ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 comma 3 bis si dovranno osservare le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

### **Aspetti urbanistici**

- In base alla procedura prevista dall'art. 32, comma 6 della L.R. 1/2015 è la proposta progettuale d'intervento che costituisce variante al PRG-PS e PRG-PO, pertanto in tali strumenti urbanistici, per tale area, dovrà essere fatto specifico riferimento alla procedura attivata, sia nella cartografia che nelle NTA.

- Ai fini del procedimento di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, si fa presente che il Comune, con specifico riferimento all'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, dovrà acquisire quanto di seguito specificato:

- il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per il parere di competenza per quanto previsto dall'art. 28, comma 10, della L.R. 1/2015;
- Il parere di cui all'articolo 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché il parere in materia idraulica e idrogeologica, di cui all'art. 28, comma 10, l.r.1/2015;
- Il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, l.r.1/2015;
- Il parere del PTCP della provincia di Terni;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 circa l'insufficienza o l'inadeguatezza delle aree previste dal PRG vigente rispetto alle esigenze localizzative del procedimento in corso.

Si ricorda che:

- Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.
- Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015.
- Si prescrive il rispetto dell'art. 108 della L.R. 1/2015 in quanto l'area è interessata in parte dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

#### **Aspetti paesaggistici**

- Alla luce di quanto disposto dall'art.94 della L.R. 1/2015 in merito agli indirizzi di tutela degli oliveti, si ricorda che:

- la possibilità di espantare parti di oliveti riguarda solo quella strettamente necessaria alla realizzazione dell'intervento indicando, tra l'altro il reimpianto in sito diverso.
- l'autorizzazione all'abbattimento degli olivi viene concessa dal comune territorialmente competente.

- Per quanto attiene gli altri aspetti paesaggistici del PTCP di cui al punto 2 lett. G) comma 3 della D.G.R. 598/2015, come modificata dalla D.G.R. 1311/2015, si evidenzia quanto segue:

- Per i nuovi interventi edilizi si suggerisce l'impiego delle tecniche di bioarchitettura secondo le indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 "Bioedilizia" del PTCP;
- Garantire un adeguato mantenimento della permeabilità del suolo nel rispetto dei contenuti del Quaderno tecnico n. 1 "Permeabilità dei suoli" del PTCP;
- Per le sistemazioni a verde e per le nuove piantumazioni fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio e all'art. 121 delle Norme di attuazione del PTCP".

Nelle fasi successive dell'intervento sarà opportuno:

- limitare al massimo le interferenze con l'area sottoposta a tutela paesaggistica,
- contenere al massimo gli scavi e rinterri al fine di preservare la morfologia del suolo, avendo avuto contezza della compagine vegetazionale presente nell'area
- favorire la presenza arborea e arbustiva di tipo autoctono anche a vantaggio dell'ombreggiamento delle aree di sosta e nella sistemazione delle aree esterne adoperare pavimentazioni di tipo drenante.
- per favorire l'inserimento paesaggistico del nuovo manufatto, adottare materiali e colorazioni in armonia con il contesto paesaggistico circostante.
- nel caso previsto di installazione di pannelli fotovoltaici si chiede di prevedere che gli stessi siano architettonicamente integrati.

Il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Perugia 08/04/2024

L'istruttore Daniela Cavaliere

